

INFORMATIVA AI LAVORATORI
CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)
PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Si informano tutti i Lavoratori dell'Azienda che a partire dal 15 ottobre 2021 fino a cessazione dell'emergenza da Covid-19, in applicazione delle disposizioni previste del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, relativamente al possesso della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) per l'accesso al luogo di lavoro.

Il lavoratore che al momento dell'accesso al luogo di lavoro, comunichi di non essere in possesso della Certificazione Verde (Green Pass) o che venga trovato, durante un controllo, sprovvisto di tale certificazione, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green Pass e, comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Ricordiamo altresì che il Decreto Legge n. 127/21 prevede per il lavoratore che accede al luogo di lavoro sprovvisto di Certificazione Verde una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Si ricorda a tutti i lavoratori che a seguito dell'accesso ai luoghi di lavoro restano in essere tutte le misure individuate all'interno del protocollo anti-contagio da covid-19 applicato in Azienda.

Sono esonerati dall'obbligo di presentare la Certificazione Verde (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro, tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale che hanno ricevuto idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

La verifica del possesso del Green Pass sarà effettuata da parte degli incaricati dal Datore di Lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, anche in materia di privacy e della procedura aziendale allo scopo predisposta. In particolare, il controllo del possesso del Green Pass avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) L'incaricato al controllo richiede all'interessato di esibire il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass).
 - b) L'incaricato al controllo attraverso l'APP "VerificaC19" legge il QR Code.
 - c) L'APP mostrerà all'Incaricato al controllo le seguenti informazioni:
 - a. Validità della certificazione verde (Green Pass)
 - b. Nome cognome e data di nascita dell'intestatario
 - d) Per accertare l'identità dell'interessato, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validata e accertare così la corrispondenza dei dati.
 - e) L'incaricato consente l'accesso ai luoghi di lavoro all'interessato che seppur sprovvisto di
-

INFORMATIVA AI LAVORATORI

CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127).

- f) L'incaricato non consente l'accesso all'interessato qualora l'applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l'interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass).
- g) L'incaricato non consente l'accesso all'interessato che presente Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.
- h) L'incaricato non effettuerà:
 - a. Fotografie
 - b. Copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)
- i) L'incaricato al controllo non conserverà alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.

Si richiede a coloro che abbiano un'esenzione dell'obbligo vaccinale di comunicare al datore di lavoro tale esenzione per l'accesso ai luoghi di lavoro.

La Direzione

